

ROMA



Protocollo RC n. 15318/2023

Deliberazione n. 136

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2023

VERBALE N. 54

Seduta Pubblica del 13 luglio 2023

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2023, il giorno di giovedì 13 del mese di luglio, alle ore 10,03 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è riunita l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 10 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale Vicario, dott. Gianluca VIGGIANO.

Assume la Presidenza dell'Assemblea il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 11 – assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Svetlana Celli, la quale dispone che si proceda al terzo appello.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 24 Consiglieri:

Amodeo Tommaso, Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Caudo Giovanni, Celli Svetlana, Ciani Paolo, Converti Nella, Corbucci Riccardo, Lancellotti Elisabetta, Luparelli Alessandro, Marinone Lorenzo, Melito Antonella, Palmieri Giammarco,

Pappatà Claudia, Parrucci Daniele, Stampete Antonio, Tempesta Giulia, Trabucco Giorgio, Trombetti Yuri e Zannola Giovanni.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Alemanni Andrea, Barbato Francesca, Bordoni Davide, Carpano Francesco Filippo, Casini Valerio, Cicculli Michela, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Di Stefano Marco, Diaco Daniele, Erbaggi Stefano, Fermariello Carla Consuelo, Ferrara Paolo, Ferraro Rocco, Leoncini Francesca, Masi Mariacristina, Meleo Linda, Michetelli Cristina, Mussolini Rachele, Nanni Dario, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Rocca Federico e Santori Fabrizio.

La Presidente constata che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Catarci Andrea, Onorato Alessandro, Pratelli Claudia e Zevi Andrea Tobia.

(OMISSIS)

La Presidente pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 104^a proposta nel sotto riportato testo, così come emendato:

104^a Proposta (Dec. G.C. n. 52 del 13 giugno 2023)

Rimozione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49 del 2 febbraio 2023 avente ad oggetto - “Revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio/ 1 agosto 2018 - Autorizzazione all’acquisizione delle quote di partecipazione della Roma Multiservizi S.p.A. da parte di AMA S.p.A. al fine della costituzione di una società in house per l’affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale - Indirizzi. (Dec. G.C. N. 89 del 15 dicembre 2022)” - Modifica di alcuni indirizzi contenuti nella Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109 del 20/12/2022 avente ad oggetto: “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 20, D.Lgs. n.175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii.”.

Premesso che

nell’ambito della propria autonomia, definita dall’art. 3 della Legge 30 dicembre 1989 n. 439, quale diritto e capacità concreta per le comunità locali di regolamentare ed amministrare, secondo le competenze ad esse attribuite e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici, l’Ente locale si configura quale interprete primario dei bisogni della propria comunità, divenendo al contempo promotore dello sviluppo sociale ed economico del territorio di riferimento. Roma Capitale deve assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità locale attraverso l’erogazione di una pluralità di servizi di supporto all’efficace svolgimento delle proprie missioni istituzionali;

lo Statuto dell'Ente, approvato dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 8 del 7 marzo 2013 annovera, tra i principi cardine, la volontà di attribuire rilevanza prioritaria e ruolo fondamentale alla considerazione di tali bisogni, favorendo a tal fine anche forme di partecipazione attiva dei cittadini; il comma 1 dell'art. 36 dello Statuto di Roma Capitale dispone che la gestione di servizi pubblici per la produzione di beni e attività, volti a realizzare fini sociali e culturali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità, è svolta secondo le modalità previste dalla legge ed è finalizzata ad assicurare la regolarità, la continuità, l'economicità e la qualità delle prestazioni in condizioni di uguaglianza;

il successivo comma 2 prevede che, avuto riguardo alla natura dei servizi da erogare e ai concreti interessi pubblici da perseguire, l'Assemblea Capitolina, con proprio provvedimento motivato, opera la scelta fra le forme di gestione dei servizi pubblici sulla base di valutazioni di opportunità, di convenienza economica e di efficienza di gestione;

Roma Capitale, nell'ambito delle proprie competenze, assicura la produzione di servizi pubblici a rilevanza economica rivolti alla cittadinanza mediante proprie società interamente partecipate e, inoltre, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali acquisisce, sempre da propri organismi partecipati, servizi a carattere strumentale rivolti a soddisfare in via diretta le proprie esigenze;

il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii., "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", all'art. 2, comma 1, lettera h) definisce "servizi di interesse generale" (...) "le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale". Ai sensi del citato art. 2, comma 1, lett. i) costituiscono "servizi di interesse economico generale" (...) "i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato";

nell'ambito di tale quadro normativo, costituisce funzione fondamentale di Roma Capitale la puntuale individuazione dei servizi rientranti nelle categorie sopra definite, il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni della propria comunità;

con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio/1 agosto 2018, il servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale, a seguito di specifiche attività di ricognizione e verifica condotte dalle competenti Strutture capitoline è stato qualificato, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., quale servizio di interesse generale, meritevole di essere oggetto di riorganizzazione gestionale al fine di garantire una migliore efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa;

il servizio scolastico integrato comprende attività distinte ma integrate e complementari per garantire il funzionamento dei servizi di supporto alle attività educative e scolastiche

rivolte al segmento di età 0-6 anni, consistenti nell'ausiliariato (nei nidi, nelle scuole dell'infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'arte e dei mestieri), nell'assistenza al trasporto scolastico riservato (alunni delle scuole dell'infanzia - comunali e statali - primarie e secondarie di primo grado e, per i soli alunni con disabilità, delle scuole secondarie di secondo grado), nella pulizia (nei nidi, nelle scuole dell'infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle scuole d'arte e dei mestieri), e nella piccola manutenzione e facchinaggio (nei nidi e nelle scuole dell'infanzia comunali). L'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, con il Parere Rif. N. S3315, ha confermato la correttezza del perimetro prestazionale omogeneo del servizio scolastico integrato, da rendersi nel contesto operativo dei plessi scolastici ed educativi capitolini, il cui affidamento unitario comporta sinergie organizzative;

con il predetto provvedimento Roma Capitale ha, tra l'altro, individuato, quale migliore modello organizzativo per la gestione del servizio scolastico integrato, la società a partecipazione mista pubblico-privata, prevista dall'art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. al fine di contemperare l'obiettivo di innalzare il livello di qualità del servizio erogato con l'esigenza di assicurare efficacia, efficienza ed economicità nel rispetto del generale principio di libera concorrenza; contestualmente è stata approvata la bozza dello Statuto, lo schema dei Patti parasociali, il Piano Economico Finanziario e del Contratto di Servizio. La ripartizione delle quote azionarie della costituenda NewCo è stata fissata al 51% per Roma Capitale, con la previsione che il socio privato dovesse acquisire il restante 49%, ponendo il rischio operativo interamente a carico del socio privato;

in seguito, con Determinazione Dirigenziale n. 1550 del 31 luglio 2018, il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha approvato la progettazione a base di gara del servizio scolastico integrato, ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;

con Determinazione Dirigenziale n. 414 del 31 luglio 2018 il Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - C.U.C. - Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e Servizi, ha provveduto all'indizione di una procedura aperta, in un unico lotto ai sensi dell'art. 32 del Codice dei Contratti e ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, per la "Gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale a Società S.p.A. mista pubblico-privata", ai sensi degli art. 17 del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. e art. 5 comma 9 del citato Codice;

avverso tale provvedimento di indizione gara sono stati proposti, in data 1 ottobre 2018, due distinti ricorsi innanzi al TAR Lazio; il primo, da parte di Roma Multiservizi S.p.A. e da parte di Rekeep S.p.A, contro la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99/2018 e relativi ad atti amministrativi riguardanti la gara a doppio oggetto, con la richiesta dell'accertamento della nullità provvedimento per inottemperanza a precedente giudicato - sentenza TAR II n. 1088/18 - ovvero l'annullamento per distinti profili di illegittimità della gara indetta con Determinazione Dirigenziale 414 del 31 luglio 2018;

il TAR Lazio, con propria Ordinanza n. 6382/2018 del 25 ottobre 2018, sul ricorso R.G. 11052 proposto da Rekeep S.p.A., ha respinto la domanda cautelare per difetto dei

presupposti di legge; il 9 ottobre 2019 si è svolta in udienza pubblica la discussione del merito della domanda di annullamento, fatta in subordine da Rekeep S.p.A. nel ricorso in ottemperanza, ed è stata emanata la sentenza del TAR Lazio n. 338, pubblicata in data 13 gennaio 2020, con la quale la richiesta di annullamento, proposta uno actu con il ricorso introduttivo, è stata rigettata; il secondo dei ricorsi è stato depositato in data 3 ottobre 2018 da Roma Multiservizi S.p.A. al TAR Lazio n. Reg. Gen. 10991, avente ad oggetto: “Annullamento del bando con il quale è stata indetta una procedura di gara a doppio oggetto per la costituzione di una NewCo e per il conseguente affidamento, alla stessa, del Servizio scolastico integrato, consistente nei servizi di ausiliario nei nidi, nelle scuole dell’infanzia comunali, nelle sezioni ponte, nelle Scuole d’Arte e Mestieri, assistenza al trasporto scolastico, pulizia, manutenzione accidentale e facchinaggio”, con cui si è chiesto, anche in questo caso, l’annullamento della gara a doppio oggetto, previa tutela cautelare;

il 9 gennaio 2019 si è svolta l’udienza pubblica di discussione ed è stata emanata la sentenza n. 935, pubblicata il 24 gennaio 2019, con cui il TAR Lazio ha preso atto della rinuncia di Roma Multiservizi S.p.A.;

in data 16 novembre 2018 e in data 12 dicembre 2018 si sono svolte le sedute pubbliche del Seggio di gara nel corso delle quali, a seguito dell’esame della documentazione amministrativa presentata dall’unico partecipante, il costituendo “R.T.I. Roma Multiservizi S.p.A. con Rekeep S.p.A. a Socio Unico”, è stata proposta l’esclusione del medesimo costituendo R.T.I. per le motivazioni di cui al Verbale Rep. n. 13013 del 12 dicembre 2018;

pertanto, non essendo stato possibile aggiudicare il servizio scolastico integrato entro il 31 dicembre 2018, con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici n. 2314 del 13 dicembre 2018 è stata disposta, fino alla conclusione della procedura della gara sopra citata, la proroga tecnica dell’affidamento dei servizi in oggetto indicati alla Roma Multiservizi S.p.A. a far data dall’1 gennaio 2019 e fino al 31 luglio 2019, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente affidamento disposto con determinazione dirigenziale n. 1551/2018, integrati dai termini dell’accordo del 31 luglio 2018, sopra richiamato;

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Servizi Educativi Scolastici n. 435 dell’1 marzo 2019 è stata disposta, per le motivazioni espresse nel suddetto provvedimento, l’esclusione del costituendo “R.T.I. Roma Multiservizi S.p.A. con Rekeep S.p.A. a Socio Unico”;

avverso tale provvedimento sono stati proposti due distinti ricorsi al TAR Lazio, nn. Reg. Gen. 4674/2019 e 4701/2019 con i quali rispettivamente Roma Multiservizi S.p.A. e Rekeep S.p.A. hanno richiesto l’annullamento, previa tutela cautelare, degli atti con cui è stata disposta l’esclusione del RTI Roma Multiservizi-Rekeep, a seguito dei quali sono state pronunciate rispettivamente le sentenze di rigetto del TAR Lazio nn. 7893/2019 e 7891/2019, pubblicate il 18 giugno 2019. Alle due sentenze hanno fatto seguito i ricorsi in appello al Consiglio di Stato, nn. Reg. Gen. 5663 (depositato da Roma Multiservizi S.p.A. il 2 luglio 2020) e 6020 (depositato da Rekeep il 15 luglio 2020), aventi ambedue per oggetto: l’Esclusione dalla Gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato e per l’affidamento del Servizio scolastico integrato di

competenza di Roma Capitale a Società mista Pubblico-Privata. Con tali ricorsi, ambedue i ricorrenti hanno chiesto la riforma delle sentenze brevi del TAR Lazio citate (nn. 7891 e 7893), concernenti l'esclusione dalla gara a doppio oggetto, previa sospensione dell'efficacia delle stesse sentenze, per ottenere l'annullamento degli atti con i quali è stata disposta l'esclusione;

il Consiglio di Stato si è pronunciato con le ordinanze cautelari nn. 3858 (n. Reg. Gen. Ricorsi 5663) e 3870 (n. Reg. Gen. Ricorsi 6020), pubblicate il 26 luglio 2019, accogliendo le istanze cautelari, sospendendo quindi l'esecutività delle sentenze del TAR impugnate e fissando la discussione nel merito per il 13 febbraio 2020;

al fine di consentire la prosecuzione dei servizi ausiliari nei Nidi e nelle Scuole dell'infanzia capitolini, con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici n. 1419 del 31 luglio 2019 è stato affidato il servizio in proroga tecnica alla Roma Multiservizi S.p.A. per il periodo agosto - dicembre 2019, agli stessi patti e condizioni del precedente affidamento, integrati con le disposizioni dell'accordo del 30 luglio 2019 prot. QM/26293;

con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Servizi Educativi Scolastici n. 779 del 16 aprile 2019 è stato disposto di ricorrere, in analogia con quanto previsto dall'art. 63, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ad una "Procedura negoziata a doppio oggetto, per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale a Società S.p.A. mista pubblico - privata", preceduta da manifestazione d'interesse; con il medesimo provvedimento n. 779/2019 è stata, inoltre, nuovamente approvata la progettazione a base di gara di cui alla determinazione dirigenziale n. 1550 del giorno 31 luglio 2018; conseguentemente, dal 17 maggio 2019 al 17 giugno 2019, è stato pubblicato - a cura del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - Centrale Unica di Committenza, apposito Avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata a doppio oggetto per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale a società S.p.A. mista pubblico-privata;

Roma Multiservizi S.p.A. e Rekeep S.p.A. hanno presentato due ulteriori ricorsi al TAR Lazio (n. R.G. rispettivamente 8297 del 28 giugno 2019 e 8440 dell'1 luglio 2019) al fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della procedura negoziata a doppio oggetto di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 779/2019;

il TAR per il Lazio si è pronunciato con due ordinanze cautelari, nn. 5954 (Rekeep S.p.A.) e 5956 (Roma Multiservizi S.p.A.), pubblicate il 13 settembre 2019, con cui sono state respinte entrambe le richieste di misura cautelare; nei confronti delle due ordinanze cautelari da ultimo citate sono stati presentati due distinti ricorsi al Consiglio di Stato nn. Reg. Gen. 7740 (Roma Multiservizi S.p.A.) e 7930 (Rekeep S.p.A.), depositati il primo il 23 settembre 2019 e il secondo il 30 settembre 2019, con i quali i ricorrenti hanno chiesto la riforma delle suddette ordinanze cautelari del TAR Lazio;

alla scadenza dei termini indicati nel predetto Avviso di manifestazione d'interesse, attraverso la piattaforma telematica "TuttoGare" sono state presentate n. 6 manifestazioni di interesse, tra le quali anche quella del citato RTI, Roma Multiservizi

S.p.A. e Rekeep S.p.A., che, tuttavia, non è stato ammesso per le stesse motivazioni di cui sopra;

con Determinazione Dirigenziale SU/322/2019 del Dipartimento per la Razionalizzazione della Spesa - C.U.C. - Direzione Centrale Unica Acquisti di Beni e Servizi, è stata approvata la lettera di invito a presentare offerta alla “Procedura Negoziata a doppio oggetto per la scelta del socio privato e per l’affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale a Società S.p.A. mista pubblico-privata.”;

alla scadenza del termine stabilito per la trasmissione delle offerte, è pervenuta una sola offerta da parte di “CNS Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperative”, e con determinazione dirigenziale QM/1363/2019 del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici si è stabilito di ammettere alla procedura di che trattasi il consorzio “CNS Consorzio Nazionale Servizi Società cooperativa”, che ha partecipato alla procedura negoziata nella forma di Consorzio di Cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

con Determinazione Dirigenziale 1677 dell’1 ottobre 2019, “Presa d’atto dei risultati della procedura negoziata a doppio oggetto per la scelta del socio privato e per l’affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale a Società S.p.A. mista pubblico-privata. Durata 6 anni.” è stata proposta l’aggiudicazione a: CNS - Consorzio Nazionale Servizi Società Cooperativa, con sede in Bologna, via della Cooperazione n. 3, iscritta al registro delle imprese di Bologna al n. 02884150588, C.F. n. 02884150588, che ha partecipato alla procedura negoziata nella forma di Consorzio di Cooperative di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

il Consiglio di Stato, relativamente ai ricorsi presentati avverso la procedura negoziata, ritenuto che a seguito dell’emissione delle ordinanze cautelari 3858 e 3870 del 26 luglio 2019, con cui sono stati sospesi sia l’esecutività delle sentenze brevi del TAR Lazio 7891 e 7893, sia gli effetti del provvedimento di esclusione dalla gara a doppio oggetto - procedura aperta - la procedura negoziata oggetto dei due ricorsi risultasse priva di uno dei suoi presupposti di ammissibilità, ha accolto l’appello e quindi, in riforma delle ordinanze impugnate, ha accolto l’istanza cautelare in primo grado, con le ordinanze cautelari nn. 5108 (per il ricorso n. reg. gen. 7740) e 5109 (per il ricorso n. Reg. Gen. 7930), pubblicate l’11 ottobre 2019. La procedura di aggiudicazione è stata pertanto sospesa con Ordinanza del Consiglio di Stato nn. 5108 e 5109, RG 7440 e 7930, dell’11 ottobre 2019;

in considerazione della sospensione del giudizio da parte del Consiglio di Stato si è reso necessario, al fine di garantire la continuità dei servizi educativi e scolastici, procedere alla proroga tecnica dell’affidamento dei servizi indicati in oggetto per il periodo 1 gennaio 2020 - 30 aprile 2020: con Determinazione Dirigenziale del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici n. 2092 del 30 dicembre 2019, agli stessi patti e condizioni di cui al precedente affidamento disposto con Determinazione Dirigenziale n. 1419/2019, integrato dell’accordo QM/26293 del 31 luglio 2019, alla Società Roma Multiservizi S.p.A., salvo l’affidamento, prima di tale data, del servizio integrato alla costituenda Società mista pubblico - privata “NewCo” come da procedura negoziata;

il Consiglio di Stato, in relazione al ricorso in appello contro la Sentenza TAR Lazio n. 7893 e 7891, RG 4674 e 4701, contro l'esclusione del RTI dalla procedura aperta, in prima istanza ha sospeso l'esecutività della Sentenza impugnata, mentre con Ordinanza nr. 01214/2020, RG 05663/2019 e RG 0620/2019, ha disposto la remissione alla Corte di Giustizia Europea delle questioni pregiudiziali;

il 27 aprile 2020 è stato assunto il provvedimento dirigenziale n. 212/2020 con il quale è stato disposto l'affidamento alla Roma Multiservizi S.p.A. dell'appalto in Global Service nei Nidi e nelle Scuole dell'Infanzia di Roma Capitale, in regime di Proroga Tecnica, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. per il periodo 1 maggio 2020 - 31 luglio 2020;

l'8 giugno 2020 è stato presentato da parte di Rekeep S.p.A. un ulteriore ricorso in appello al Consiglio di Stato relativamente all'impugnativa della sentenza non definitiva del TAR n. 7888 del 18 giugno 2019 e della sentenza TAR n. 338 del 13 gennaio 2020 – riferite entrambe al ricorso presentato in data 1 ottobre 2018, contro la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99/2018 e relativi atti amministrativi riguardanti la gara a doppio oggetto, con la richiesta di accertamento della nullità provvedimento per inottemperanza a precedente giudicato - sentenza TAR II n. 1088/18 – ovvero per l'annullamento per distinti profili di illegittimità della gara indetta con Determinazione Dirigenziale n. 414 del 31 luglio 2018, procedura aperta;

con Determinazione Dirigenziale rep. 379 del 31 luglio 2020, tenuto conto del regime delle sopravvenienze fattuali e giuridiche rispetto alle Ordinanze di sospensione del Consiglio di Stato e tenuto conto del contesto anche emergenziale e della sopravvenuta normativa del Decreto Semplificazione 76/2020, l'Amministrazione - al fine di scongiurare l'ennesima proroga tecnica e restituire al mercato i servizi di che trattasi - ha inteso procedere ad un affidamento temporaneo in via d'urgenza all'unico soggetto individuato come idoneo, e cioè al Consorzio CNS, per il tempo strettamente necessario al Consiglio di Stato per pronunciarsi in merito all'esclusione della società Roma Multiservizi S.p.A. dalle procedure di gara;

anche tale procedimento, tuttavia, il terzo in ordine cronologico, è stato sospeso con Decreto Presidenziale, V Sezione del Consiglio di Stato, n. 4716 del 5 agosto 2020, che fa seguito al ricorso n. 06317 proposto da Roma Multiservizi; per garantire la regolare ripresa delle attività didattico educative nel mese di settembre 2020 è stata quindi concessa ulteriore proroga tecnica alla Società Roma Multiservizi, con termine al 31 luglio 2021;

in vista della scadenza posta per la proroga tecnica - 31 luglio 2021 - si è provveduto a valutare tutti i possibili scenari afferenti allo stato delle procedure avviate, ad esito dei quali si è deciso di procedere in via d'urgenza ad un affidamento cosiddetto "ponte" del servizio scolastico integrato, limitato cioè al tempo necessario per la conclusione del procedimento giudiziario, consultata sul punto l'Autorità nazionale Anticorruzione; pertanto, con Determinazione Dirigenziale rep. 406 del 21 maggio 2021, si è provveduto alla "Approvazione della progettazione e indizione della gara per l'affidamento in via d'urgenza ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale";

con Determinazione Dirigenziale 445 del 7 giugno 2021, “Procedura Negoziata per l’affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale. Approvazione dell’Avviso di manifestazione d’interesse a presentare offerta. Affidamento in via d’urgenza ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016. Importo complessivo € 66.328.531,32 incluso IVA al 22%, di cui € 54.367.648,62 importo a base di gara, compresi € 108.518,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed IVA al 22% per un importo pari ad € 11.960.882,70. CIA: 00798 - CIG: 87621670F4, n. gara 8158212” è stato approvato l’Avviso di manifestazione d’interesse;

con Determinazione Dirigenziale 625 del 13 agosto 2021, è stata disposta l’Aggiudicazione in via d’urgenza, ai sensi dell’art.32, comma 8 del D.lgs n. 50/2016, del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale: la gara è stata aggiudicata alla Roma Multiservizi S.p.A., che ha offerto un ribasso del 24,01% sul prezzo a base di gara, ovvero per un importo pari ad € 41.231.513,16, oltre IVA al 22%; con successivi provvedimenti è stata disposta la proroga tecnica del servizio affidato con la Determinazione Dirigenziale n. 625 del 13 agosto 2021 a Roma Multiservizi S.p.A. da ultimo fino al 31 luglio 2023;

la Corte di Giustizia Europea (Quarta Sezione), con sentenza dell’1 agosto 2022, si è espressa nel merito delle questioni pregiudiziali afferenti alla procedura aperta di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 414/2018, ovvero relativamente all’esclusione del concorrente RTI Roma Multiservizi-Reekeep dalla procedura di gara, dove ha dichiarato in particolare che l’art. 58 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici deve essere interpretato nel senso che un’amministrazione aggiudicatrice può escludere un operatore economico dalla procedura volta, da un lato, a costituire una società a capitale misto e, dall’altro, ad aggiudicare a tale società un appalto pubblico di servizi, qualora tale esclusione sia giustificata dal fatto che, a causa della partecipazione indiretta di tale amministrazione aggiudicatrice al capitale di tale operatore economico, la partecipazione massima della suddetta amministrazione aggiudicatrice al capitale di detta società, così come stabilita dai documenti di gara, sarebbe di fatto superata se questa stessa amministrazione aggiudicatrice scegliesse il suddetto operatore economico come proprio socio, a condizione che un simile superamento comporti un aumento del rischio economico a carico della stessa amministrazione aggiudicatrice;

al momento si è in attesa del pronunciamento in materia da parte del Consiglio di Stato che, con Ordinanza n. 01214/2020, RG 05663/2019 e RG 0620/2019, aveva disposto il rinvio alla Corte Europea delle questioni pregiudiziali di cui sopra;

tale pronunciamento, infine, risulta fissato al 13 luglio 2023, pertanto fino a tale data permane la condizione di sospensione della procedura negoziata di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 779/2019, e con essa la proposta di aggiudicazione al concorrente CNS, fermo restando che solo a seguito della pronuncia della sentenza potranno essere noti i termini per la ripresa del procedimento;

in data 17 giugno 2022, la Giunta Capitolina ha approvato la delibera n. 210, “Indirizzi per la valutazione del miglior modello organizzativo per l’affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale”;

tale provvedimento prende avvio dalla considerazione che Roma Multiservizi S.p.A. è una società di secondo livello del Gruppo Roma Capitale in quanto partecipata al 51% da AMA S.p.A. e svolge servizi di global service scolastico con il committente Roma Capitale (pulizia, assistenza e trasporto scolastico per asili nido e materne) - effettuando da anni le attività inerenti il servizio scolastico integrato nelle strutture educativo scolastiche di competenza di Roma Capitale, in virtù di una serie di proroghe tecniche concesse dall'iniziale affidamento e, da ultimo, a seguito dell'aggiudicazione della gara avvenuta con la citata Determinazione Dirigenziale n. 625 del 13 agosto 2021 - ed in ragione di quanto sopra la Giunta ha ritenuto opportuno "...integrare l'attività istruttoria finalizzata a verificare quale modello organizzativo risulti maggiormente rispondente ai principi di economicità e qualità del servizio, ottimale impiego delle risorse pubbliche, universalità e socialità, per l'attività di produzione del servizio di interesse generale "servizio scolastico integrato", estendendo la valutazione all'ipotesi di acquisizione della partecipazione societaria o dei rami di azienda di cui si compone Roma Multiservizi SpA...";

con il predetto provvedimento, la Giunta Capitolina ha ritenuto necessario "...valutare se la scelta operata dall'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 99/2018, anche in ragione di quanto sopravvenuto, sia ancora la soluzione più idonea per la gestione del servizio scolastico integrato da parte di Roma Capitale ovvero se risulti maggiormente rispondente a principi di economicità e qualità del servizio, ottimale impiego delle risorse pubbliche, universalità e socialità, il modello di società in house, prevista dall'art. 2 lett. o), del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., anche in ragione del miglioramento della qualità stessa del servizio erogabile alla collettività, al fine di fornire all'Assemblea Capitolina maggiori elementi di valutazione in ordine ai processi volti a raggiungere gli obiettivi primari che l'Amministrazione intende garantire...";

è stato inoltre conferito mandato, per quanto di competenza, al Dipartimento Partecipate ed al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale di svolgere "... ogni utile attività istruttoria finalizzata a verificare se il modello della gara a doppio oggetto possa ancora considerarsi quale migliore modello organizzativo per l'attività di produzione del servizio di interesse generale "servizio scolastico integrato" o se il modello della società in house risulti maggiormente rispondente ai principi di economicità e qualità del servizio, ottimale impiego delle risorse pubbliche, universalità e socialità, tenendo conto dello schema di Linee Guida ANAC recanti «Indicazioni in materia di affidamenti in house di contratti aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture disponibili sul mercato in regime di concorrenza ai sensi dell'articolo 192, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.». In ragione di quanto sopra, è stato dato mandato al Dipartimento Partecipate di tenere conto delle risultanze di una due diligence del valore della partecipazione societaria e dei rami di azienda di cui si compone Roma Multiservizi S.p.A.;

la due diligence risulta redatta e presentata dal soggetto incaricato dello svolgimento dell'attività di indagine (Deloitte & Touche S.p.A.) ed acquisita al prot. n. RL/3859 del 31 agosto 2022;

con la medesima Deliberazione di Giunta Capitolina n. 210/2022, è stato altresì dato mandato al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale ed al Dipartimento Partecipate di produrre una relazione, assunta al prot. QM n. 95400 del

9 dicembre 2022, redatta con il supporto metodologico di Deloitte & Touche S.p.A., che costituisce l'allegato "A" della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49/2023, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, nella quale sono espresse analitiche motivazioni con riferimento a ragioni e finalità che giustificano la scelta della società in house sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria. Più specificamente, tale relazione sviluppa il confronto tra le precedenti offerte pervenute in relazione alla Gara a doppio oggetto del 2018 ed alla Gara Ponte 2021-2022, attualizzate in funzione del fabbisogno predisposto nel 2022 dal Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale e dei nuovi parametri dettagliati nella relazione stessa;

in data 15 dicembre 2022, la Giunta Capitolina, con Decisione n. 89, ha sottoposto all'Assemblea la "proposta di Revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio - 1 agosto 2018 – Autorizzazione all'acquisizione delle quote di partecipazione della Roma Multiservizi S.p.A da parte di AMA S.p.A. al fine della costituzione di una società in house per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale – Indirizzi”;

in data 20 dicembre 2022, l'Assemblea Capitolina con Deliberazione n. 109, ha approvato la proposta di "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 20, D.Lgs. n.175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii." prevista dal vigente ordinamento, la quale prevede, relativamente alla partecipazione indiretta nella Società Roma Multiservizi S.p.A., la creazione di un soggetto in house da attuarsi entro il termine del 30 giugno 2023;

a seguito delle attività istruttorie, con Decisione di Giunta Capitolina n. 89 del 15 dicembre 2022 e successiva Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 49 del 2 febbraio 2023, e parere OREF prot. RC/1182/2023 del 13 gennaio 2023, l'Amministrazione ha ritenuto di revocare la Deliberazione n. 99 e ha dato indirizzo alla società partecipata di Roma Capitale AMA S.p.A. di procedere senza indugio, e comunque a seguito delle necessarie interlocuzioni negoziali con il socio privato della Multiservizi S.p.A., alla convocazione di un'Assemblea straordinaria al fine di adottare le seguenti azioni e/o decisioni: a) acquisto delle quote di partecipazione di Roma Multiservizi S.p.A. facenti capo al soggetto privato, al fine della costituzione di una società in house per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale, tenendo conto ai fini dei costi di acquisizione, degli esiti della relazione tecnica individuata in premessa di cui al prot. RL 3859 del 3 agosto 2022, allegata alla presente deliberazione di cui forma parte integrante; b) approvazione delle necessarie modifiche statutarie della Roma Multiservizi S.p.A. i cui contenuti dovranno essere in coerenza con lo svolgimento delle attività descritte al punto 1) e con eventuali altre funzioni strumentali complementari e sinergiche;

in particolare, con la medesima Deliberazione n. 49/2023, l'Assemblea Capitolina ha ritenuto di individuare quale migliore modello organizzativo per l'attività di produzione del servizio di interesse generale "servizio scolastico integrato" - strettamente necessario per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali - la società in house, prevista dall'art. 2, lett. o), del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., che risulta maggiormente rispondente a principi di economicità e qualità del servizio, ottimale impiego delle risorse pubbliche, universalità e socialità, e di revocare conseguentemente la

Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio/1 agosto 2018. Nello specifico nella relazione di cui all'allegato "A" del citato provvedimento sono evidenziati gli aspetti benefici potenzialmente sottostanti all'internalizzazione del servizio erogato tramite società controllata al 100% in maniera diretta o indiretta da Roma Capitale, tra cui la possibilità di ottenere risparmi su eventuali futuri bandi di gara relativi a servizi erogabili dalla stessa in house, un migliore controllo degli standard di qualità ed efficacia sottostanti all'erogazione del servizio, riduzione del rischio di sospensione e/o cessazione del servizio conseguente a fallimenti di operatori di mercato cui il servizio potrebbe essere affidato, ulteriori potenziali benefici derivante da possibili sinergie legate all'integrazione della società in house con gli altri ambienti di Roma Capitale. Inoltre nella relazione di cui all'allegato B emerge come si prevede di raggiungere, tramite la costituzione della società in house, gli obiettivi di universalità e socialità, atteso che l'affidamento a società a totale partecipazione pubblica garantisce semplicità di regole decisionali ed un processo di pianificazione e controllo delle attività ad essa commissionate certamente più consolidato ed incisivo rispetto ad un soggetto privato, avulso dalle sinergie di sistema generabili attraverso la governance dell'Ente;

contestualmente l'Amministrazione ha dato mandato al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale perché fosse assicurata continuità ai servizi indispensabili per il funzionamento delle strutture educative-scolastiche non suscettibili di soluzione di continuità, nelle more del completamento dell'iter amministrativo di definizione della procedura di cui ai precedenti alinea.

Rilevato che

la Corte dei conti, chiamata ad esprimere parere ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, del D.Lgs n. 175 del 23 settembre 2016 - come modificato dall'art. 11, co. 1, lett. a), n. 1) e 2), L. 118 del 2022 - e ss.mm.ii., ha proceduto alla trattazione dell'istruttoria inerente all'oggetto della Deliberazione di Assemblea Capitolina rep. 49/2023 attraverso "il deferimento dell'affare al collegio, per la trattazione del tema della legittimità della deliberazione di acquisto delle quote sociali di minoranza di Roma Multiservizi S.p.A." nell'ambito del quale "l'affare sia trattato in adunanza pubblica, per garantire il diritto alla difesa ed il pieno contraddittorio";

al riguardo, pure a fronte dell'articolata ed approfondita memoria discussa in Adunanza pubblica - convocata il giorno 21 marzo 2023, nonché depositata nella medesima sede, la Corte di Conti in data 30 marzo 2023, con Deliberazione n. 59/2023/PASP ha espresso infine parere negativo in ordine all'acquisizione di quote di Roma Multiservizi S.p.A.;

tale parere, nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 3, del TUSP, opera automaticamente quale effetto impeditivo (art. 5, comma 4, TUSP), come conseguenza diretta del parere negativo o parzialmente negativo con cui viene riscontrata la non conformità della deliberazione alle prescrizioni contenute negli artt. 4, 5, 7 e 8 del TUSP. "Da tale accertamento negativo, segnatamente, consegue l'obbligo dell'Ente di adottare una nuova deliberazione, con una motivazione analitica e rinforzata, anche a mero scopo confermativo. Tanto discende, del resto, dai principi generali dell'ordinamento sull'autotutela vincolata (per il caso di "illegittimità dell'atto dichiarata da un'autorità di controllo priva del potere di annullamento", ex plurimis, TAR Campania, Sez. IV, 3 aprile 2012, n. 1527), nonché per implicito, dall'art. 5,

comma 3, del TUSP che consente alla pubblica amministrazione di procedere in caso di mancata emissione del parere nel termine di legge, ponendo un obbligo di standstill, funzionale all'autotutela, in caso di parere negativo o parzialmente negativo.”;

nel medesimo parere la Corte dei conti afferma inoltre che: “Ne consegue che, al di là del nomen, tale giudizio è un controllo che mira a riscontrare la conformità a legge di un atto già efficace, capace di produrre un vincolo sull'amministrazione. Si tratta, perciò, di un controllo successivo, agganciato a parametri di sostenibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 243/2012, i cui effetti, peraltro, non si producono sull'atto medesimo, ma sul soggetto che lo ha emanato, impegnandolo a revisionare la decisione”;

il parere negativo della Corte dei conti non consente di procedere secondo quanto previsto dalla citata Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49 del 2023;

tale circostanza genera indeterminatezza in ordine alla modalità di gestione del Servizio Scolastico integrato a partire dall'avvio del prossimo anno scolastico l'1 settembre 2023;

il contenzioso avviato dalla Società Roma Multiservizi S.p.A. avverso la procedura di gara a doppio oggetto di cui alla Determinazione Dirigenziale rep. 779 del 16 aprile 2019 avrà esito soltanto a partire dal 13 luglio 2023, data dell'udienza del Consiglio di Stato;

Atteso che

al fine di perseguire gli obiettivi di efficientamento, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 - TUSP), un elemento cruciale è dato dalla specificazione, tra i criteri di acquisizione e gestione di partecipazioni pubbliche, della marcata inerenza della società alle finalità istituzionali dell'Ente partecipante. A tal proposito, l'art. 4 del TUSP delimita l'ambito entro il quale le Amministrazioni Pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società, escludendo quelle aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In tali società, gli enti non possono né acquisire, né mantenere partecipazioni, anche se di minoranza. Per stabilire se la partecipazione sociale sia o meno strettamente necessaria è doveroso definire quali siano le finalità istituzionali dell'ente;

l'art. 4, comma 1, del TUSP afferma il principio generale secondo il quale “le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”;

nei limiti posti dal primo comma, nel secondo sono elencate le attività che le società a partecipazione pubblica possono svolgere:

- a) produzione di un servizio di interesse generale (SIG);
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni Pubbliche;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni;
- e) servizi di committenza;

tra i vincoli di attività si sottolinea l'attenzione verso il fenomeno delle società strumentali, di cui alla lett. d), dedicato all'esercizio delle funzioni di supporto alle amministrazioni pubbliche, in relazione a funzioni pubbliche di cui restano titolari gli enti serviti. La finalità istituzionale della società strumentale resta quella dello svolgimento di attività amministrativa in forma privatistica. Questi profili sono accentuati nel TUSP (art. 4, comma 5), nella misura in cui si vieta alle società che autoproducono beni o servizi strumentali, partecipate dagli Enti locali, la costituzione di nuove società (o l'acquisizione di nuove partecipazioni in società), con la rilevante eccezione delle holding (cfr. Corte dei Conti - Sezione delle autonomie, Relazione 2021, di cui alla Deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG);

infatti, l'art. 4, comma 5, del TUSP stabilisce che: "Fatte salve le diverse previsioni di leggi regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d) (autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni), controllate da Enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di Enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti";

il medesimo art. 4, comma 2, lettera d) del TUSP consente la c.d. "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", legittimando, al ricorrere dei presupposti sanciti dalla normativa vigente in materia, l'affidamento diretto in favore degli organismi che rendono servizi strumentali;

inoltre l'art. 20 del TUSP ha previsto l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere annualmente alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente. Ciascuna Amministrazione Pubblica deve dunque effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute a questa data al fine di individuare quelle che devono essere razionalizzate, soggette a operazione di fusione o soppressione - anche mediante messa in liquidazione o cessione, in quanto non rispondenti ai requisiti richiesti nella norma ai fini del legittimo mantenimento da parte dell'Amministrazione;

nel medesimo art. 20, comma 1, è stabilito che le Amministrazioni Pubbliche debbano effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società di cui detengono partecipazioni, in forma diretta e indiretta, redigendo un piano di razionalizzazione, in cui prevedere eventualmente la fusione o la soppressione, la messa in liquidazione o la cessione;

i piani di razionalizzazione dovranno essere corredati da una relazione tecnica e indicare le modalità e i tempi di attuazione del riassetto delle partecipazioni societarie ove le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie richiamate all'art. 4;
- b) la società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4;

L'analisi e l'eventuale piano di razionalizzazione devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e resi disponibili altresì alla sezione di controllo della Corte dei conti competente;

L'art. 1, comma 2, statuisce che, le relative disposizioni sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

L'art. 2, comma 1, lettera l) chiarisce che "per Società" si intendono "gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile";

L'art. 1, comma 5, precisa che "Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p), nonché alle società da esse controllate"; nonché all'art. 2, comma 1, lett. p), definisce "Società quotate" "le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati";

L'art. 4, al comma 1, stabilisce che: "Le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";

al comma 9-quater dell'art. 4 si precisa che: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni, da parte delle amministrazioni pubbliche, in società aventi per oggetto sociale prevalente la

produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, comunque trattato, e dei prodotti lattiero-caseari”;

l'art 26, comma 2, dispone che, “l'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A” e al comma 3, “Le Pubbliche Amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015”;

il medesimo art. 20 prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi, con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del TUSP;

conformemente al dettato normativo sopra menzionato, l'Amministrazione Capitolina con Deliberazione n. 109 del 20 dicembre 2022 ha effettuato l'analisi dell'assetto delle Società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021 e ha predisposto il piano di razionalizzazione secondo i criteri precisati dal richiamato art. 20, comma 2, TUSP;

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Lazio, nella Deliberazione n. 47/2021/GEST, in linea con quanto già indicato tra l'altro nella Relazione di Deferimento del 30 marzo 2021, ha sottolineato come l'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 elenchi i parametri in presenza dei quali si attualizza l'obbligo di razionalizzazione della partecipazione societaria da parte dell'Amministrazione socia. A riguardo segnatamente la Corte precisa che una sovrapposizione di attività o servizi svolta da diverse società partecipate dell'Ente non è consentita ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 175/2016 che fa scaturire un obbligo di razionalizzazione delle “società che svolgono attività analoghe o similari” (le cd. Società-doppione) (Corte dei conti, Sez. Lazio, Relazione di Deferimento del 30 marzo 2021 – n. 00030335);

in particolare nella Relazione 2021, di cui alla Deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG la Corte dei Conti - Sezione delle autonomie, evidenzia che “sebbene gli esiti della ricognizione siano rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, tale valutazione ben lungi dall'essere arbitraria deve essere espressamente motivata con riferimento alle ragioni sottese alla decisione assunta (che può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, sia in una misura di razionalizzazione, articolata in: contenimento dei costi/cessione/alienazione di quote/liquidazione/fusione/incorporazione) ... (omissis) ... In definitiva, l'esercizio del potere discrezionale, per non essere viziato, deve rispettare il vincolo di scopo indicato dal complesso normativo del D.Lgs. n. 175/2016, in forza del quale possono essere costituite società, ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l'oggetto dell'attività sociale sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico”;

il Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 20, D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii approvato dall'Assemblea Capitolina in data 20 dicembre 2022 con la Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109, ha previsto tra l'altro il mantenimento della partecipazione nella società Roma Multiservizi S.p.A. e l'acquisto dell'intero pacchetto

azionario con l'obiettivo di trasformare la società Multiservizi in una società in house entro il termine del 30 giugno 2023;

in relazione alle previsioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 – TUSP, con nota del Dipartimento Partecipate prot. RL/85 dell'11 gennaio 2023 si è provveduto a trasmettere alla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per il Lazio la deliberazione di Giunta Capitolina n. 380 del 24 dicembre 2022 avente ad oggetto “Ricognizione degli Organismi Partecipati, Controllati, Regolati, Vigilati o Finanziati da Roma Capitale” e la deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109 del 20 dicembre 2022 recante: “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 20, D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii.”.

Considerato che

nel parere espresso nella suddetta Deliberazione n. 59/2023/PASP del 30 marzo 2023 la Corte dei conti ha evidenziato in particolare che l'operazione prospettata connessa all'acquisizione delle quote di Roma Multiservizi S.p.A. pur superando il test di legalità dell'oggetto “non supera il test di legalità degli effetti, sotto il profilo del principio di necessità e del criterio di sostenibilità finanziaria”. Infine la Corte dei Conti conclude rilevando tra l'altro quanto segue: “Infine, sulla base delle considerazioni che precedono, l'operazione negoziale per l'acquisto delle partecipazioni dei privati in RMS si prospetta tutt'altro che finanziariamente neutra, sia per i costi non considerati, sia per la necessità preliminare di risanare il bilancio di RMS (nel rispetto dell'art. 14 TUSP) e, comunque, per l'impossibilità di comprendere come il debito e i costi latenti di RMS saranno distribuiti e assorbiti nella trattativa tra AMA e RMS che, in ogni caso, deve essere rispettosa delle leggi in materia di contratti pubblici”;

sulla scorta delle osservazioni complessivamente espresse dalla Corte dei conti nel suddetto parere, è emersa l'esigenza di provvedere ad una nuova ed immediata valutazione inerente la verifica sotto il profilo tecnico-amministrativo della convenienza economica, oltre che del miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio, nell'ottica dell'ottenimento di economie di scala derivanti dall'ottimizzazione dei costi di produzione e gestione dei servizi, in alternativa alla trasformazione di Roma Multiservizi S.p.A. in un soggetto in house da attuarsi entro il 30 giugno 2023, dell'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale a società strumentale interamente partecipata dall'Ente, nel rispetto della normativa vigente e all'esito delle valutazioni da svolgersi in argomento, fatta salva la necessità di dover garantire la prosecuzione dei servizi indispensabili per il funzionamento delle strutture educative-scolastiche non suscettibili di soluzione di continuità a partire dall'1 settembre 2023;

di conseguenza, con la Memoria n. 46 del 31 maggio 2023 avente ad oggetto “Indirizzi per la rimozione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49 del 2 febbraio 2023 avente ad oggetto: “Revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio/1 agosto 2018 – Autorizzazione all'acquisizione delle quote di partecipazione della Roma Multiservizi S.p.A. da parte di AMA S.p.A. al fine della costituzione di una società in house per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale – Indirizzi. (Dec. Giunta Capitolina n. 89 del 15 dicembre 2022)” e a garanzia della continuità dei servizi indispensabili per il funzionamento delle strutture

educative-scolastiche non suscettibili di soluzione di continuità a partire dall'1 settembre 2023. Avvio di un percorso amministrativo finalizzato alla verifica di fattibilità dell'affidamento del servizio scolastico integrato a società interamente partecipata da Roma Capitale”, la Giunta Capitolina ha formulato i seguenti indirizzi:

1. alle competenti Strutture capitoline di avviare l'iter procedurale finalizzato alla predisposizione del provvedimento deliberativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina relativamente alla rimozione nelle forme previste dall'ordinamento normativo, della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49 del 2 febbraio 2023 avente ad oggetto: “Revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio/1 agosto 2018 – Autorizzazione all'acquisizione delle quote di partecipazione della Roma Multiservizi S.p.A da parte di AMA S.p.A. al fine della costituzione di una società in house per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale – Indirizzi. (Dec. Giunta Capitolina n. 89 del 15 dicembre 2022)”, in considerazione del parere negativo espresso dalla Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per il Lazio di cui alla Deliberazione n. 59/2023/PASP del 30 marzo 2023, in ordine all'acquisizione delle quote di Roma Multiservizi S.p.A.;
2. al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale affinché sia assicurata mediante gli istituti previsti dalla vigente normativa la continuità dei servizi indispensabili per il funzionamento delle strutture educative-scolastiche non suscettibili di soluzione di continuità a partire dall'1 settembre 2023, anche nelle more dei procedimenti di cui in premessa;
3. al Dipartimento Partecipate di predisporre, in conseguenza di quanto previsto al punto 1) la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina di modifica della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109/2022, che ha approvato la proposta di “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 20, D.Lgs. n.175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii.” la quale prevede, ad oggi, relativamente alla partecipazione indiretta nella Società Roma Multiservizi S.p.A., la creazione di un soggetto in house da attuarsi entro il termine del 30 giugno 2023;

Il provvedimento dovrà:

- a) individuare, quale percorso alternativo a quello vigente, l'affidamento, condizionato alla previa positiva verifica di fattibilità di cui al successivo punto 4), della gestione del servizio scolastico integrato mediante società interamente partecipata da Roma Capitale, già presente nell'attuale Gruppo Amministrazione Pubblica, anche, ove necessario, nell'ambito di un processo organizzativo, virtuoso e coordinato, finalizzato a rendere omogenee, complementari e sinergiche le attività degli organismi partecipati;
- b) avviare, ad esito di quanto previsto nella lettera a), le attività propedeutiche alla messa in liquidazione della società Roma Multiservizi S.p.A., per il tramite della controllante AMA S.p.A. interamente partecipata da Roma Capitale, in considerazione dell'impossibilità di attribuire alla stessa servizi in house - fatte salve mere proroghe per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento descritto nel presente atto - anche sulla base di quanto eccepito nel citato parere della Corte dei Conti, contemplando, nello stesso provvedimento, un apposito mandato agli uffici competenti di Roma Capitale di avviare, ove compatibile con gli istituti previsti dal vigente ordinamento, ogni necessario

approfondimento giuslavoristico per verificare una procedura finalizzata alla salvaguardia della forza lavoro della medesima Società;

4. al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale - quale Struttura Committente del servizio - di verificare la fattibilità sotto il profilo giuridico ed economico della gestione del servizio scolastico integrato mediante soggetto interamente partecipato da Roma Capitale al quale attribuire, nell'ottica dell'ottenimento di economie di scala derivanti dall'ottimizzazione dei costi di produzione e gestione dei servizi, lo svolgimento integrato del servizio di cui trattasi. Al riguardo la Struttura capitolina committente svolgerà ogni utile attività istruttoria, anche, ove occorra, a mezzo di soggetto terzo qualificato previo affidamento del servizio nell'ambito degli istituti previsti dalla vigente normativa, volta a verificare la convenienza economica, tramite piano economico-finanziario di medio periodo, nonché la sostenibilità dell'operazione de qua nel suo complesso, anche rispetto alle risorse strumentali ed umane da impiegare. Le valutazioni dovranno tener conto altresì dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio e di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
5. alle Strutture capitoline competenti, nell'ipotesi di esito positivo degli approfondimenti tecnici avviati a seguito del provvedimento di cui al punto 3), nonché di quelli relativi al punto 4), di predisporre ogni necessario ulteriore provvedimento amministrativo, da sottoporre all'approvazione degli Organi capitolini, in ragione dei profili di competenza stabiliti dal TUEL, finalizzato a:
 - a) modificare, ove occorra, lo Statuto del soggetto in house individuato per lo svolgimento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale, al fine di ricomprendere tra le attività previste nell'oggetto sociale anche la gestione del servizio in argomento;
 - b) dotare il soggetto in house individuato, delle risorse umane e strumentali necessarie al corretto svolgimento del servizio scolastico integrato;
 - c) adottare le Linee guida per lo svolgimento del servizio strumentale ai sensi del vigente Regolamento sulla Governance, di cui alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 19 del 5 aprile 2022;
 - d) approvare l'affidamento del servizio scolastico integrato al soggetto in house individuato ed alla conseguente adozione del contratto di servizio in coerenza con la vigente normativa e con le risorse disponibili sul bilancio capitolino;
 - e) avviare l'iter procedurale finalizzato alla predisposizione del provvedimento deliberativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina relativamente alla revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio/1 agosto 2018 avente ad oggetto: "Nuovi indirizzi per l'indizione di gara a doppio oggetto per la scelta del socio privato e per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale e Società S.p.A. mista Pubblico-privata" in ragione del maturato ed acclarato interesse pubblico conseguente alla valutazione giuridica, economico-finanziaria e qualitativa in ordine alla convenienza a svolgere il servizio stesso mediante soggetto in house;
6. al Direttore Generale di svolgere ogni necessaria attività di coordinamento tecnico ed amministrativo, anche, ove occorra mediante la costituzione ed il presidio di un

gruppo di lavoro multidisciplinare, finalizzato a dare concreta attuazione agli indirizzi sopra declinati”.

Alla luce di quanto rappresentato nell’ambito del percorso complessivamente sopra delineato e contraddistinto da diverse fasi intermedie, con specifico riferimento agli indirizzi formulati dalla Giunta Capitolina ai punti 1), 2) e 3) della suddetta Memoria, come sopra descritti, risulta urgente provvedere:

1. alla rimozione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49 del 2 febbraio 2023 avente ad oggetto: “Revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio/1 agosto 2018 – Autorizzazione all’acquisizione delle quote di partecipazione della Roma Multiservizi S.p.A. da parte di AMA S.p.A. al fine della costituzione di una società in house per l’affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale – Indirizzi. (Dec. Giunta Capitolina n. 89 del 15 dicembre 2022)”;
2. a dare indirizzo al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale affinché sia assicurata mediante gli istituti previsti dalla vigente normativa la continuità dei servizi indispensabili per il funzionamento delle strutture educative-scolastiche non suscettibili di soluzione di continuità a partire dall’1 settembre 2023, anche nelle more dei procedimenti descritti in premessa;
3. alla modifica degli indirizzi della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109 del 20 dicembre 2022 avente ad oggetto: “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 20, D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii” come segue:

a) gli indirizzi contenuti nel paragrafo di pagg. 15-16 di seguito riportati “quanto alla partecipazione indiretta detenuta per il tramite da AMA S.p.A., nella Società Multiservizi S.p.A. si prevede il mantenimento della partecipazione e la successiva acquisizione dell’intero pacchetto azionario con l’obiettivo di trasformare la Società Multiservizi S.p.A. in una società in house” risultano ora sostituiti dai seguenti (in grassetto le modifiche apportate):

“- quanto alla partecipazione indiretta detenuta attraverso AMA S.p.A. nella Società Multiservizi S.p.A., si prevede di avviare per il tramite della controllante, con tempi e modalità individuati con successivo provvedimento dell’Assemblea Capitolina, le attività propedeutiche alla messa in liquidazione della Società, in considerazione dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti nella Deliberazione n. 59/2023/PASP del 30/03/2023, vista l’impossibilità di attribuire alla stessa servizi *in house* e la mancanza del requisito correlato alla scelta del socio privato secondo procedure ad evidenza pubblica come sancito dal D. Lgs. n. 175/2016.

A riguardo appare opportuno dare mandato ai competenti Uffici di Roma Capitale di avviare ogni necessario approfondimento giuslavoristico, nell’ambito degli istituti normativamente previsti nel vigente ordinamento nonché sulla base della giurisprudenza in materia, verificando, in particolar modo - rispetto alle analisi di cui al successivo capoverso in ordine all’affidamento del servizio scolastico integrato ad altra società interamente partecipata - l’applicabilità delle prescrizioni declinate nell’articolo 2112 del codice civile, rubricato “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d’azienda” finalizzate alla salvaguardia della forza lavoro della medesima Società, anche in considerazione dell’interesse pubblico sotteso, volto tra l’altro, a valorizzare, in considerazione

dell'esperienza pluriennale acquisita nel settore, i livelli di qualità e di efficienza raggiunti;

- per quanto concerne il servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale, ritenuto servizio di interesse generale, meritevole di essere oggetto di riorganizzazione gestionale al fine di garantire una migliore efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, si conferma la necessità di avviare ogni utile approfondimento di tipo tecnico-amministrativo da svolgersi a cura del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale quale Struttura committente, al fine di verificare la fattibilità dello svolgimento dello stesso tramite società strumentale interamente partecipata da Roma Capitale, che maggiormente garantirebbe il presidio sulla realizzazione e gestione dell'attività strategica in questione.

All'interno del novero delle società strumentali interamente partecipate dall'Ente, Risorse per Roma S.p.A. appare il soggetto maggiormente idoneo ai fini dell'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale rispetto agli altri soggetti affidatari in house di servizi strumentali di Roma Capitale, in quanto presenterebbe in astratto, per la natura dei servizi resi con particolare riferimento ai servizi di portierato e prima accoglienza nelle sedi istituzionali di Roma Capitale - oggetto di apposito contratto di servizio con l'Ente - per i quali viene altresì applicato il medesimo contratto nazionale di lavoro del servizio scolastico integrato, gli elementi di maggiore sinergia, complementarità ed affinità con le caratteristiche del servizio di che trattasi, fermo restando ogni diverso esito delle valutazioni tecniche di fattibilità che saranno all'uopo svolte”;

b) la tabella riportata a pag. 18 delle premesse e al punto 3) del dispositivo della suddetta Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109/2022, è modificata relativamente alla parte dell'azione prevista per la partecipazione indiretta nella Società Roma Multiservizi S.p.A. inizialmente indicata nella creazione di un soggetto *in house* da attuarsi entro il termine del 30 giugno 2023, prevedendo la seguente rimodulazione (in grassetto le modifiche apportate):

Partecipazioni Indirette			
Società partecipate da AMA S.p.A.			
Società	Quota di Partecipazione detenuta da AMA S.p.A.	Azione Prevista	Tempi previsti
ROMA MULTISERVIZI S.p.A.	51%	Razionalizzazione: avvio per il tramite della controllante AMA S.p.A. delle attività propedeutiche alla messa in liquidazione della Società	31/12/2023

c) l'Allegato A denominato “Analisi dell'assetto complessivo delle Società - Parte prima - Relazione tecnica” alla suddetta Deliberazione di Assemblea Capitolina

n. 109/2022, relativamente al Capitolo 4.1.1.1 Roma Multiservizi S.p.A. SCHEDE TECNICHE di pagg. 108 e 109, risulta modificato nelle parti di seguito elencate (in grassetto le modifiche apportate):

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2021	
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	
Denominazione della società quotata controllante	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	Attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività	Attività di Global service scolastico
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	49%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2 lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5)	No
Esito della revisione periodica	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	Liquidazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione	31/12/2023
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	Sì
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	No
Note	

d) gli indirizzi contenuti nel Capitolo 4.1.1.2. Roma Multiservizi S.p.A. SCHEDE INFORMATIVA del citato Allegato A, a pag. 111 di seguito riportati “Alla luce di tutto questo, per il presente piano di razionalizzazione si prevede il mantenimento della partecipazione nella società Multiservizi S.p.A. e all’acquisto dell’intero pacchetto azionario con l’obiettivo di trasformare la società Multiservizi in una società in house.”, sono sostituiti dai seguenti:

“L’Assemblea Capitolina ha approvato la Deliberazione n. 49 del 02 febbraio 2023 avente ad oggetto: “Revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio/1 agosto 2018 – Autorizzazione all’acquisizione delle quote di partecipazione della Roma Multiservizi S.p.A. da parte di AMA S.p.A. al fine della

costituzione di una società in house per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale – Indirizzi. (Dec. G.C. n. 89 del 15 dicembre 2022)”.

La Corte dei conti, chiamata ad esprimere parere ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs n. 175 del 23 settembre 2016 - come modificato dall'art. 11, co. 1, lett. a), n. 1) e 2), L. 118 del 2022 - e ss.mm.ii., ha proceduto alla trattazione dell'istruttoria inerente all'oggetto della D.A.C. n. 49/2023 attraverso *“il deferimento dell'affare al collegio, per la trattazione del tema della legittimità della deliberazione di acquisto delle quote sociali di minoranza di Roma Multiservizi S.p.A.”* nell'ambito del quale *“l'affare sia trattato in adunanza pubblica, per garantire il diritto alla difesa ed il pieno contraddittorio”*.

Al riguardo, pure a fronte dell'articolata ed approfondita memoria discussa in Adunanza pubblica - convocata il giorno 21 marzo 2023, nonché depositata nella medesima sede, la Corte di Conti in data 30 marzo 2023, con Deliberazione n. 59/2023/PASP ha espresso infine parere negativo in ordine all'acquisizione di quote di RMS, come al prot. 2279 (QM1884/2023). Tale parere, nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 3, del TUSP, opera automaticamente quale effetto impeditivo (art. 5, comma 4, TUSP), come conseguenza diretta del parere negativo o parzialmente negativo con cui viene riscontrata la non conformità della deliberazione alle prescrizioni contenute negli artt. 4, 5, 7 e 8 del TUSP. *“Da tale accertamento negativo, segnatamente, consegue l'obbligo dell'ente di adottare una nuova deliberazione, con una motivazione analitica e rinforzata, anche a mero scopo confermativo. Tanto discende, del resto, dai principi generali dell'ordinamento sull'autotutela vincolata (per il caso di “illegittimità dell'atto dichiarata da un'autorità di controllo priva del potere di annullamento”, ex plurimis, Tar Campania, Sez. IV, 3 aprile 2012, n. 1527), nonché per implicito, dall'art. 5, comma 3, del TUSP che consente alla pubblica amministrazione di procedere in caso di mancata emissione del parere nel termine di legge, ponendo un obbligo di standstill, funzionale all'autotutela, in caso di parere negativo o parzialmente negativo.”* Nel medesimo parere la Corte dei conti afferma inoltre che: *“Ne consegue che, al di là del nomen, tale giudizio è un controllo che mira a riscontrare la conformità a legge di un atto già efficace, capace di produrre un vincolo sull'amministrazione. Si tratta, perciò, di un controllo successivo, agganciato a parametri di sostenibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 20 della l. n. 243/2012, i cui effetti, peraltro, non si producono sull'atto medesimo, ma sul soggetto che lo ha emanato, impegnandolo a revisionare la decisione”*.

Pertanto, a seguito del parere delle Magistratura Contabile di cui trattasi, la Giunta Capitolina con Memoria n. 46 del 31/05/2023 ha formulato, tra gli altri i seguenti indirizzi:

“1) alle competenti Strutture capitoline di avviare l'iter procedurale finalizzato alla predisposizione del provvedimento deliberativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina relativamente alla rimozione nelle forme previste dall'ordinamento normativo, della deliberazione di A.C. n.49 del 02 febbraio 2023 avente ad oggetto: “Revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio - 1 agosto 2018 – Autorizzazione all'acquisizione delle quote di partecipazione della Roma Multiservizi S.p.A. da parte di AMA S.p.A. al fine della costituzione di una società in house per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale – Indirizzi. (Dec. G.C. n. 89 del 15 dicembre 2022)”,

in considerazione del parere negativo espresso dalla Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per il Lazio di cui alla Deliberazione n. 59/2023/PASP del 30/03/2023, in ordine all’acquisizione delle quote di Roma Multiservizi S.p.A.;

(...)

3) al Dipartimento Partecipate di predisporre, in conseguenza di quanto previsto al punto 1) la proposta di deliberazione da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea Capitolina di modifica della deliberazione A.C. n. 109/2022, che ha approvato la proposta di “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 20, D.Lgs. n.175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii.” la quale prevede, ad oggi, relativamente alla partecipazione indiretta nella Società Roma Multiservizi S.p.A., la creazione di un soggetto in house da attuarsi entro il termine del 30 giugno 2023;

il provvedimento dovrà:

a) individuare, quale percorso alternativo a quello vigente, l’affidamento, condizionato alla previa positiva verifica di fattibilità di cui al successivo punto 4), della gestione del servizio scolastico integrato mediante società interamente partecipata da Roma Capitale, già presente nell’attuale Gruppo Amministrazione Pubblica, anche, ove necessario, nell’ambito di un processo organizzativo, virtuoso e coordinato, finalizzato a rendere omogenee, complementari e sinergiche le attività degli organismi partecipati.

b) avviare, ad esito di quanto previsto nella lettera a), le attività propedeutiche alla messa in liquidazione della società Roma Multiservizi S.p.A., per il tramite della controllante AMA S.p.A. interamente partecipata da Roma Capitale, in considerazione dell’impossibilità di attribuire alla stessa servizi in house - fatte salve mere proroghe per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento descritto nel presente atto - anche sulla base di quanto eccepito nel citato parere della Corte dei Conti, contemplando, nello stesso provvedimento, un apposito mandato agli uffici competenti di Roma Capitale di avviare, ove compatibile con gli istituti previsti dal vigente ordinamento, ogni necessario approfondimento giuslavoristico per verificare una procedura finalizzata alla salvaguardia della forza lavoro della medesima Società.”.

In particolare, al fine di perseguire gli obiettivi di efficientamento, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 - TUSP), un elemento cruciale è dato dalla specificazione, tra i criteri di acquisizione e gestione di partecipazioni pubbliche, della marcata inerenza della Società alle finalità istituzionali dell’ente partecipante.

A tal proposito, l’art. 4 del TUSP delimita l’ambito entro il quale le Amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società, escludendo quelle aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi che non siano strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In tali società, gli enti non possono né acquisire, né mantenere partecipazioni, anche se di minoranza. Per stabilire se la partecipazione sociale sia o meno strettamente necessaria è doveroso definire quali siano le finalità istituzionali dell’Ente.

L’art. 4, comma 1 del TUSP afferma il principio generale secondo il quale *“le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire*

società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.”

La Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Lazio, nella Deliberazione n. 47/2021/GEST, in linea con quanto già indicato tra l’altro nella Relazione di Deferimento del 30/03/2021, ha sottolineato come l’art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 elenchi i parametri in presenza dei quali si attualizza l’obbligo di razionalizzazione della partecipazione societaria da parte dell’Amministrazione socia. A riguardo segnatamente la Corte precisa che una sovrapposizione di attività o servizi svolta da diverse società partecipate dell’Ente non è consentita ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 175/2016 che fa scaturire un obbligo di razionalizzazione delle “società che svolgono attività analoghe o similari” (le cd. Società–doppione) (Corte dei conti, Sez. Lazio, Relazione di Deferimento del 30/03/2021 - n. 00030335).

In particolare nella Relazione 2021, di cui alla Deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG la Corte dei Conti – Sezione delle autonomie, evidenzia che *“sebbene gli esiti della ricognizione siano rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, tale valutazione ben lungi dall’essere arbitraria deve essere espressamente motivata con riferimento alle ragioni sottese alla decisione assunta (che può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, sia in una misura di razionalizzazione, articolata in: contenimento dei costi/cessione/alienazione di quote/liquidazione/fusione/incorporazione) ... (omissis)... In definitiva, l’esercizio del potere discrezionale, per non essere viziato, deve rispettare il vincolo di scopo indicato dal complesso normativo del d.lgs. n. 175/2016, in forza del quale possono essere costituite società, ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l’oggetto dell’attività sociale sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico”.*

A seguito del Parere della Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per il Lazio di cui Deliberazione n. 59/2023/PASP del 30/03/2023, non è percorribile la scelta del modello gestorio in house previsto da Roma Capitale relativamente all’acquisto dell’intero pacchetto azionario con l’obiettivo di trasformare la società Multiservizi in una società *in house*.

Si ritiene, pertanto, necessario provvedere alla concreta attuazione degli indirizzi sopra formulati ed in particolare alla:

- a) rimozione della Deliberazione n. 49 del 02 febbraio 2023;
- b) revisione delle azioni di razionalizzazione previste per la società Roma Multiservizi S.p.A. indicate nella D.A.C. n. 109/2022 che risultano non più perseguibili.

In considerazione dell’impossibilità di attribuire alla stessa servizi *in house*, la partecipazione nella società Roma Multiservizi S.p.A. risulta non strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali di AMA S.p.A. e per il suo tramite di Roma Capitale.”.

- e) a seguire si apportano le conseguenti modifiche al testo riportato nelle successive tabelle di pagg. 111-112 come segue (in grassetto le modifiche apportate):

PRESUPPOSTO GIURIDICO/STRATEGICO PER IL MANTENIMENTO O LA DISMISSIONE (ex art. 4 D. Lgs. N. 175/2016)
La Società Multiservizi S.p.A. non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Società AMA S.p.A. e di Roma Capitale.

ESITO DELLA REVISIONE
Razionalizzazione.

DESCRIZIONE MODALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
Razionalizzazione: si prevede l'avvio per il tramite della controllante AMA S.p.A. interamente partecipata da Roma Capitale delle attività propedeutiche alla messa in liquidazione della società Multiservizi S.p.A. Termine previsto 31/12/2023

f) relativamente al Capitolo 5 Quadro Riepilogativo 5.1. Azioni previste sulle Società rientranti nel perimetro di razionalizzazione del medesimo Allegato A, la tabella Partecipazioni indirette riportata a pag. 158 è modificata con specifico riferimento alla parte dell'azione prevista per la partecipazione indiretta nella Società Roma Multiservizi S.p.A. inizialmente indicata nella creazione di un soggetto *in house* da attuarsi entro il termine del 30 giugno 2023, prevedendo la seguente rimodulazione (in grassetto le modifiche apportate):

Partecipazioni Indirette			
Società Partecipate da Ama S.P.A.			
Società	Quota di Partecipazione detenuta da AMA S.p.A.	Azione Prevista	Tempi previsti
ROMA MULTISERVIZI S.p.A.	51%	Razionalizzazione: avvio per il tramite della controllante AMA S.p.A. delle attività propedeutiche alla messa in liquidazione della Società.	31/12/2023

g) per quanto concerne l'Allegato B denominato "Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni (Art. 20. comma.4 del TUSP)" - Scheda Stato di Attuazione redatta per la società Roma Multiservizi S.p.A. alla suddetta deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109/2022, a pag.171 in corrispondenza del campo relativo alle "Motivazioni del mancato avvio della procedura", gli indirizzi contenuti nella frase "Piano di razionalizzazione con il quale si prevede il mantenimento della partecipazione nella società Multiservizi S.p.A. e l'acquisto dell'intero pacchetto azionario con l'obiettivo di trasformare la società Multiservizi in una società in house.

Si rinvia all'allegato A.", sono sostituiti dai seguenti (in grassetto le modifiche apportate):

“Piano di razionalizzazione con il quale si prevede l'avvio per il tramite della controllante AMA S.p.A. interamente partecipata da Roma Capitale delle attività propedeutiche alla messa in liquidazione della società Multiservizi S.p.A. Termine previsto 31/12/2023. Si rinvia all'allegato A”.

h) relativamente al Capitolo 2.2 Risorse per Roma, 2.2.2 SCHEDE INFORMATIVE del suddetto Allegato A, a pag.56 gli indirizzi contenuti nella frase *“Tuttavia, anche ad esito delle valutazioni effettuate nell'ambito del più generale processo di riorganizzazione delle partecipazioni societarie e non, appare opportuno procedere con azioni di razionalizzazione, finalizzate all'efficientamento della partecipata, da realizzarsi anche mediante modifiche al perimetro delle attività affidate in linea con quelle previste nell'oggetto sociale”*, sono sostituiti dai seguenti (in grassetto le modifiche apportate):

“Ad esito delle valutazioni effettuate nell'ambito del più generale processo di riorganizzazione delle partecipazioni societarie e non, volto ad un processo organizzativo, virtuoso e coordinato, finalizzato a rendere omogenee, complementari e sinergiche le attività delle società strumentali appare opportuno procedere con azioni di razionalizzazione volte all'efficientamento della partecipata, anche, ove possibile, apportando modifiche al perimetro delle attività affidate, ampliando l'oggetto sociale, nel caso occorra, con attività strategiche e sinergiche rispetto a quelle già affidate, e prevedendo, se compatibile con la vigente normativa, acquisizioni di personale già in forza presso altre società partecipate laddove in esubero rispetto agli obiettivi delle stesse”;

i) a seguire si apportano le conseguenti modifiche al testo riportato nella successiva tabella di pag. 57 come segue (in grassetto le modifiche apportate):

DESCRIZIONE MODALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
Ad esito delle valutazioni effettuate nell'ambito del più generale processo di riorganizzazione delle partecipazioni societarie e non, volto ad un processo organizzativo, virtuoso e coordinato, finalizzato a rendere omogenee, complementari e sinergiche le attività delle società strumentali appare opportuno procedere con azioni di razionalizzazione volte all'efficientamento della partecipata, anche, ove possibile, apportando modifiche al perimetro delle attività affidate, ampliando l'oggetto sociale, nel caso occorra, con attività strategiche e sinergiche rispetto a quelle già affidate, e prevedendo, se compatibile con la vigente normativa, acquisizioni di personale già in forza presso altre società partecipate laddove in esubero rispetto agli obiettivi delle stesse. Termine previsto 31/12/2023.

inoltre, nell'ambito di un processo di riorganizzazione delle società partecipate, è intenzione dell'Amministrazione procedere a considerare ulteriori possibili azioni, volte a efficientare le attività svolte da AMA S.p.A., verificando la possibilità di concentrare il core business della medesima società nella sola gestione dei rifiuti, quale servizio pubblico locale.

Al riguardo, pertanto, quale prima azione, occorre individuare le divisioni organizzative della società adibite allo svolgimento di servizi strumentali per l'Amministrazione. In particolare, con riferimento ai servizi funebri e cimiteriali, in vista dei processi finalizzati all'adozione del prossimo piano di razionalizzazione delle società partecipate da Roma Capitale, da approvare, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 entro il 31 dicembre 2023, è necessario che la società AMA S.p.A. indichi le attività svolte in tale ambito, le risorse umane e strumentali collegate, nonché i costi e i ricavi e i flussi finanziari associati, anche al fine di favorire il monitoraggio di tali attività e, inoltre, di fornire all'Amministrazione ogni necessario elemento di programmazione e valutazione per la migliore collocazione della funzione medesima, compreso, al riguardo, una soluzione di spin off, con conseguente creazione di una nuova società, ovvero l'attribuzione delle medesime funzioni ad altra società del Gruppo di Roma Capitale.

Di conseguenza, AMA S.p.A. fornirà al Dipartimento Tutela Ambientale e al Dipartimento Partecipate, entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione, un apposito documento contenente le informazioni sopra declinate finalizzato alla creazione di una divisione operativa all'interno della società stessa preposta in via esclusiva al servizio medesimo.

Atteso che

in data 7 giugno 2023 il Direttore della Direzione Servizi di Supporto al Sistema Educativo e Scolastico del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto."

Il Direttore

F.to: A. Pipitone;

in data 7 giugno 2023 il Direttore ad interim della Direzione Coordinamento Operativo del Dipartimento Partecipate ha espresso il parere che di seguito si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto."

Il Direttore

F.to: F. Perrone;

in data 7 giugno 2023 il Direttore ad interim del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: A. Caprioli;

in data 7 giugno 2023 il Direttore ad interim del Dipartimento Partecipate ha attestato, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettere i) e j), del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte

aventi rilevanti ambiti di discrezionalità tecnica con impatto generale sulla funzione dipartimentale e sull'impiego delle risorse che essa comporta.

Il Direttore

F.to: P. Aielli;

in data 8 giugno 2023 il Ragioniere Generale ha espresso il parere che di seguito si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell’art. n. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto.”

Il Ragioniere Generale

F.to: M. Iacobucci;

Dato atto che

le Commissioni Capitoline Permanenti I – Bilancio, IV – Ambiente e XI – Scuola, nella seduta congiunta del 21 giugno 2023, hanno espresso parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione in oggetto;

sulla proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L. (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii), dai Dirigenti responsabili del Servizio, in ordine all’emendamento approvato.

Visti

il D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;

lo Statuto di Roma Capitale;

il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e Servizi di Roma Capitale;

il D.Lgs. n. 50/2016;

la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio/1 agosto 2018;

la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 19 del 5 aprile 2022;

la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 109 del 20 dicembre 2022;

la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 49 del 2 febbraio 2023;

la Memoria della Giunta Capitolina n. 46 del 31 maggio 2023.

Tutto ciò premesso, considerato e tenuto conto

L’ASSEMBLEA CAPITOLINA DELIBERA

1. di provvedere alla rimozione della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 49 del 2 febbraio 2023 avente ad oggetto: “Revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio/1 agosto 2018 – Autorizzazione all’acquisizione delle quote di partecipazione della Roma Multiservizi S.p.A da parte di AMA S.p.A. al

fine della costituzione di una società in house per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale – Indirizzi. (Dec. Giunta Capitolina n. 89 del 15 dicembre 2022)”;

2. di dare indirizzo al Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale affinché sia assicurata mediante gli istituti previsti dalla vigente normativa la continuità dei servizi indispensabili per il funzionamento delle strutture educative-scolastiche non suscettibili di soluzione di continuità a partire dall'1 settembre 2023, anche nelle more dei procedimenti descritti in premessa;
3. di procedere alla modifica degli indirizzi della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109 del 20 dicembre 2022 avente ad oggetto: “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 20, D.Lgs. n. 175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii” come segue:
 - a) gli indirizzi contenuti nel paragrafo di pagg. 15-16 di seguito riportati “quanto alla partecipazione indiretta detenuta per il tramite da AMA S.p.A., nella Società Multiservizi S.p.A. si prevede il mantenimento della partecipazione e la successiva acquisizione dell'intero pacchetto azionario con l'obiettivo di trasformare la Società Multiservizi S.p.A. in una società in house” risultano ora sostituiti dai seguenti (in grassetto le modifiche apportate):

“- quanto alla partecipazione indiretta detenuta attraverso AMA S.p.A. nella Società Multiservizi S.p.A., si prevede di avviare per il tramite della controllante, con tempi e modalità individuati con successivo provvedimento dell'Assemblea Capitolina, le attività propedeutiche alla messa in liquidazione della Società, in considerazione dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti nella Deliberazione n. 59/2023/PASP del 30/03/2023, vista l'impossibilità di attribuire alla stessa servizi *in house* e la mancanza del requisito correlato alla scelta del socio privato secondo procedure ad evidenza pubblica come sancito dal D. Lgs. n. 175/2016.

A riguardo appare opportuno dare mandato ai competenti Uffici di Roma Capitale di avviare ogni necessario approfondimento giuslavoristico, nell'ambito degli istituti normativamente previsti nel vigente ordinamento nonché sulla base della giurisprudenza in materia, verificando, in particolar modo - rispetto alle analisi di cui al successivo capoverso in ordine all'affidamento del servizio scolastico integrato ad altra società interamente partecipata - l'applicabilità delle prescrizioni declinate nell'articolo 2112 del codice civile, rubricato “Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda” finalizzate alla salvaguardia della forza lavoro della medesima Società, anche in considerazione dell'interesse pubblico sotteso, volto tra l'altro, a valorizzare, in considerazione dell'esperienza pluriennale acquisita nel settore, i livelli di qualità e di efficienza raggiunti;

- per quanto concerne il servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale, ritenuto servizio di interesse generale, meritevole di essere oggetto di riorganizzazione gestionale al fine di garantire una migliore efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, si conferma la necessità di avviare ogni utile approfondimento di tipo tecnico-amministrativo da svolgersi a cura del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione professionale quale Struttura committente, al fine di verificare la fattibilità dello svolgimento dello stesso tramite

società strumentale interamente partecipata da Roma Capitale, che maggiormente garantirebbe il presidio sulla realizzazione e gestione dell'attività strategica in questione.

All'interno del novero delle società strumentali interamente partecipate dall'Ente, Risorse per Roma S.p.A. appare il soggetto maggiormente idoneo ai fini dell'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale rispetto agli altri soggetti affidatari in house di servizi strumentali di Roma Capitale, in quanto presenterebbe in astratto, per la natura dei servizi resi con particolare riferimento ai servizi di portierato e prima accoglienza nelle sedi istituzionali di Roma Capitale - oggetto di apposito contratto di servizio con l'Ente - per i quali viene altresì applicato il medesimo contratto nazionale di lavoro del servizio scolastico integrato, gli elementi di maggiore sinergia, complementarità ed affinità con le caratteristiche del servizio di che trattasi, fermo restando ogni diverso esito delle valutazioni tecniche di fattibilità che saranno all'uopo svolte”;

b) la tabella riportata a pag. 18 delle premesse e al punto 3) del dispositivo della suddetta Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109/2022, è modificata relativamente alla parte dell'azione prevista per la partecipazione indiretta nella Società Roma Multiservizi S.p.A. inizialmente indicata nella creazione di un soggetto *in house* da attuarsi entro il termine del 30 giugno 2023, prevedendo la seguente rimodulazione (in grassetto le modifiche apportate):

Partecipazioni Indirette			
Società partecipate da AMA S.p.A.			
Società	Quota di Partecipazione detenuta da AMA S.p.A.	Azione Prevista	Tempi previsti
ROMA MULTISERVIZI S.p.A.	51%	Razionalizzazione: avvio per il tramite della controllante AMA S.p.A. delle attività propedeutiche alla messa in liquidazione della Società	31/12/2023

c) l'Allegato A denominato “Analisi dell'assetto complessivo delle Società - Parte prima - Relazione tecnica” alla suddetta Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109/2022, relativamente al Capitolo 4.1.1.1 Roma Multiservizi S.p.A. SCHEDA TECNICA di pagg. 108 e 109, risulta modificato nelle parti di seguito elencate (in grassetto le modifiche apportate):

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2021	
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	Sì
Società controllata da una quotata	No
CF della società quotata controllante	
Denominazione della società quotata controllante	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì
Attività svolta dalla Partecipata	Attività diversa dalle precedenti
Descrizione dell'attività	Attività di Global service scolastico
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato	49%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2 lett. c)	No
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2 lett. f)	No
Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2 lett. g)	No
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c. 5)	No
Esito della revisione periodica	Razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione)	Liquidazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione	31/12/2023
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria	Sì
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis	No
Note	

d) gli indirizzi contenuti nel Capitolo 4.1.1.2. Roma Multiservizi S.p.A. SCHEDE INFORMATIVA del citato Allegato A, a pag. 111 di seguito riportati “Alla luce di tutto questo, per il presente piano di razionalizzazione si prevede il mantenimento della partecipazione nella società Multiservizi S.p.A. e all’acquisto dell’intero pacchetto azionario con l’obiettivo di trasformare la società Multiservizi in una società in house.”, sono sostituiti dai seguenti:

“L’Assemblea Capitolina ha approvato la Deliberazione n. 49 del 02 febbraio 2023 avente ad oggetto: “Revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio/1 agosto 2018 – Autorizzazione all’acquisizione delle quote di partecipazione della Roma Multiservizi S.p.A. da parte di AMA S.p.A. al fine della costituzione di una società in house per l’affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale – Indirizzi. (Dec. G.C. n. 89 del 15 dicembre 2022)”.

La Corte dei conti, chiamata ad esprimere parere ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs n. 175 del 23 settembre 2016 - come modificato dall'art. 11, co. 1, lett. a), n. 1) e 2), L. 118 del 2022 - e ss.mm.ii., ha proceduto alla trattazione dell'istruttoria inerente all'oggetto della D.A.C. n. 49/2023 attraverso *“il deferimento dell'affare al collegio, per la trattazione del tema della legittimità della deliberazione di acquisto delle quote sociali di minoranza di Roma Multiservizi S.p.A.”* nell'ambito del quale *“l'affare sia trattato in adunanza pubblica, per garantire il diritto alla difesa ed il pieno contraddittorio”*.

Al riguardo, pure a fronte dell'articolata ed approfondita memoria discussa in Adunanza pubblica - convocata il giorno 21 marzo 2023, nonché depositata nella medesima sede, la Corte di Conti in data 30 marzo 2023, con Deliberazione n. 59/2023/PASP ha espresso infine parere negativo in ordine all'acquisizione di quote di RMS, come al prot. 2279 (QM1884/2023). Tale parere, nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 3, del TUSP, opera automaticamente quale effetto impeditivo (art. 5, comma 4, TUSP), come conseguenza diretta del parere negativo o parzialmente negativo con cui viene riscontrata la non conformità della deliberazione alle prescrizioni contenute negli artt. 4, 5, 7 e 8 del TUSP. *“Da tale accertamento negativo, segnatamente, consegue l'obbligo dell'ente di adottare una nuova deliberazione, con una motivazione analitica e rinforzata, anche a mero scopo confermativo. Tanto discende, del resto, dai principi generali dell'ordinamento sull'autotutela vincolata (per il caso di “illegittimità dell'atto dichiarata da un'autorità di controllo priva del potere di annullamento”, ex plurimis, Tar Campania, Sez. IV, 3 aprile 2012, n. 1527), nonché per implicito, dall'art. 5, comma 3, del TUSP che consente alla pubblica amministrazione di procedere in caso di mancata emissione del parere nel termine di legge, ponendo un obbligo di standstill, funzionale all'autotutela, in caso di parere negativo o parzialmente negativo.”* Nel medesimo parere la Corte dei conti afferma inoltre che: *“Ne consegue che, al di là del nomen, tale giudizio è un controllo che mira a riscontrare la conformità a legge di un atto già efficace, capace di produrre un vincolo sull'amministrazione. Si tratta, perciò, di un controllo successivo, agganciato a parametri di sostenibilità finanziaria, ai sensi dell'art. 20 della l. n. 243/2012, i cui effetti, peraltro, non si producono sull'atto medesimo, ma sul soggetto che lo ha emanato, impegnandolo a revisionare la decisione”*.

Pertanto, a seguito del parere delle Magistratura Contabile di cui trattasi, la Giunta Capitolina con Memoria n. 46 del 31/05/2023 ha formulato, tra gli altri i seguenti indirizzi:

“1) alle competenti Strutture capoline di avviare l'iter procedurale finalizzato alla predisposizione del provvedimento deliberativo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina relativamente alla rimozione nelle forme previste dall'ordinamento normativo, della deliberazione di A.C. n.49 del 02 febbraio 2023 avente ad oggetto: “Revoca della Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 99 del 31 luglio/1 agosto 2018 – Autorizzazione all'acquisizione delle quote di partecipazione della Roma Multiservizi S.p.A. da parte di AMA S.p.A. al fine della costituzione di una società in house per l'affidamento del servizio scolastico integrato di competenza di Roma Capitale – Indirizzi. (Dec. G.C. n. 89 del 15 dicembre 2022)”, in considerazione del parere negativo espresso dalla Corte dei conti – Sezione Regionale di controllo per il Lazio di cui alla Deliberazione n. 59/2023/PASP del 30/03/2023, in ordine all'acquisizione delle quote di Roma Multiservizi S.p.A.;

(...)

3) al Dipartimento Partecipate di predisporre, in conseguenza di quanto previsto al punto 1) la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Capitolina di modifica della deliberazione A.C. n. 109/2022, che ha approvato la proposta di "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di Roma Capitale di primo e secondo livello ex art. 20, D.Lgs. n.175 del 19 agosto 2016 e ss.mm.ii." la quale prevede, ad oggi, relativamente alla partecipazione indiretta nella Società Roma Multiservizi S.p.A., la creazione di un soggetto in house da attuarsi entro il termine del 30 giugno 2023;

il provvedimento dovrà:

a) individuare, quale percorso alternativo a quello vigente, l'affidamento, condizionato alla previa positiva verifica di fattibilità di cui al successivo punto 4), della gestione del servizio scolastico integrato mediante società interamente partecipata da Roma Capitale, già presente nell'attuale Gruppo Amministrazione Pubblica, anche, ove necessario, nell'ambito di un processo organizzativo, virtuoso e coordinato, finalizzato a rendere omogenee, complementari e sinergiche le attività degli organismi partecipati.

b) avviare, ad esito di quanto previsto nella lettera a), le attività propedeutiche alla messa in liquidazione della società Roma Multiservizi S.p.A., per il tramite della controllante AMA S.p.A. interamente partecipata da Roma Capitale, in considerazione dell'impossibilità di attribuire alla stessa servizi in house - fatte salve mere proroghe per il tempo strettamente necessario alla conclusione del procedimento descritto nel presente atto - anche sulla base di quanto eccepito nel citato parere della Corte dei Conti, contemplando, nello stesso provvedimento, un apposito mandato agli uffici competenti di Roma Capitale di avviare, ove compatibile con gli istituti previsti dal vigente ordinamento, ogni necessario approfondimento giuslavoristico per verificare una procedura finalizzata alla salvaguardia della forza lavoro della medesima Società".

In particolare, al fine di perseguire gli obiettivi di efficientamento, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, comma 2 del D. Lgs. n. 175/2016 - TUSP), un elemento cruciale è dato dalla specificazione, tra i criteri di acquisizione e gestione di partecipazioni pubbliche, della marcata inerenza della Società alle finalità istituzionali dell'ente partecipante.

A tal proposito, l'art. 4, comma 1 del TUSP afferma il principio generale secondo il quale "le Amministrazioni Pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."

La Corte dei conti, Sezione Regionale di controllo per il Lazio, nella Deliberazione n. 47/2021/GEST, in linea con quanto già indicato tra l'altro nella Relazione di Deferimento del 30/03/2021, ha sottolineato come l'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 elenchi i parametri in presenza dei quali si attualizza l'obbligo di razionalizzazione della partecipazione societaria da parte dell'Amministrazione socia. A riguardo segnatamente la Corte precisa che una sovrapposizione di attività o servizi svolta da diverse società partecipate dell'Ente non è consentita ai sensi dell'art. 20, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 175/2016 che fa scaturire un obbligo di

razionalizzazione delle “società che svolgono attività analoghe o simili” (le cd. Società - doppione) (Corte dei conti, Sez. Lazio, Relazione di Deferimento del 30/03/2021 - n. 00030335).

In particolare nella Relazione 2021, di cui alla Deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG la Corte dei Conti – Sezione delle autonomie, evidenzia che *“sebbene gli esiti della ricognizione siano rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, tale valutazione ben lungi dall’essere arbitraria deve essere espressamente motivata con riferimento alle ragioni sottese alla decisione assunta (che può consistere sia nel mantenimento della partecipazione senza interventi, sia in una misura di razionalizzazione, articolata in: contenimento dei costi/cessione/alienazione di quote/liquidazione/fusione/incorporazione) ... (omissis)... In definitiva, l’esercizio del potere discrezionale, per non essere viziato, deve rispettare il vincolo di scopo indicato dal complesso normativo del d.lgs. n. 175/2016, in forza del quale possono essere costituite società, ovvero acquisite o mantenute partecipazioni solo se l’oggetto dell’attività sociale sia strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali del soggetto pubblico”*.

A seguito del Parere della Corte dei conti – Sezione Regionale di Controllo per il Lazio di cui Deliberazione n. 59/2023/PASP del 30/03/2023, non è percorribile la scelta del modello gestorio in house previsto da Roma Capitale relativamente all’acquisto dell’intero pacchetto azionario con l’obiettivo di trasformare la società Multiservizi in una società *in house*.

Si ritiene, pertanto, necessario provvedere alla concreta attuazione degli indirizzi sopra formulati ed in particolare alla:

- a) rimozione della Deliberazione n. 49 del 02 febbraio 2023;
- b) revisione delle azioni di razionalizzazione previste per la società Roma Multiservizi S.p.A. indicate nella D.A.C. n. 109/2022 che risultano non più perseguibili.

In considerazione dell’impossibilità di attribuire alla stessa servizi *in house*, la partecipazione nella società Roma Multiservizi S.p.A. risulta non strettamente necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali di AMA S.p.A. e per il suo tramite di Roma Capitale.”.

e) a seguire si apportano le conseguenti modifiche al testo riportato nelle successive tabelle di pagg. 111-112 come segue (in grassetto le modifiche apportate):

PRESUPPOSTO GIURIDICO/STRATEGICO PER IL MANTENIMENTO O LA DISMISSIONE (ex art. 4 D. Lgs. N. 175/2016)
La Società Multiservizi S.p.A. non è strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali della Società AMA S.p.A. e di Roma Capitale.
ESITO DELLA REVISIONE
Razionalizzazione.

DESCRIZIONE MODALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
Razionalizzazione: si prevede l'avvio per il tramite della controllante AMA S.p.A. interamente partecipata da Roma Capitale delle attività propedeutiche alla messa in liquidazione della società Multiservizi S.p.A. Termine previsto 31/12/2023

f) relativamente al Capitolo 5 Quadro Riepilogativo 5.1. Azioni previste sulle Società rientranti nel perimetro di razionalizzazione del medesimo Allegato A, la tabella Partecipazioni indirette riportata a pag. 158 è modificata con specifico riferimento alla parte dell'azione prevista per la partecipazione indiretta nella Società Roma Multiservizi S.p.A. inizialmente indicata nella creazione di un soggetto *in house* da attuarsi entro il termine del 30 giugno 2023, prevedendo la seguente rimodulazione (in grassetto le modifiche apportate):

Partecipazioni Indirette			
Società Partecipate Da Ama S.P.A.			
Società	Quota di Partecipazione detenuta da AMA S.p.A.	Azione Prevista	Tempi previsti
ROMA MULTISERVIZI S.p.A.	51%	Razionalizzazione: avvio per il tramite della controllante AMA S.p.A. delle attività propedeutiche alla messa in liquidazione della Società.	31/12/2023

g) per quanto concerne l'Allegato B denominato "Relazione sull'attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni (Art. 20. comma.4 del TUSP)" - Scheda Stato di Attuazione redatta per la società Roma Multiservizi S.p.A. alla suddetta deliberazione di Assemblea Capitolina n. 109/2022, a pag.171 in corrispondenza del campo relativo alle "Motivazioni del mancato avvio della procedura", gli indirizzi contenuti nella frase "*Piano di razionalizzazione con il quale si prevede il mantenimento della partecipazione nella società Multiservizi S.p.A. e l'acquisto dell'intero pacchetto azionario con l'obiettivo di trasformare la società Multiservizi in una società in house. Si rinvia all'allegato A.*", sono sostituiti dai seguenti (in grassetto le modifiche apportate):

"Piano di razionalizzazione con il quale si prevede l'avvio per il tramite della controllante AMA S.p.A. interamente partecipata da Roma Capitale delle attività propedeutiche alla messa in liquidazione della società Multiservizi S.p.A. Termine previsto 31/12/2023. Si rinvia all'allegato A".

h) relativamente al Capitolo 2.2 Risorse per Roma, 2.2.2 SCHEDE INFORMATIVE del suddetto Allegato A, a pag.56 gli indirizzi contenuti nella frase "*Tuttavia, anche ad esito delle valutazioni effettuate nell'ambito del più generale processo di*

riorganizzazione delle partecipazioni societarie e non, appare opportuno procedere con azioni di razionalizzazione, finalizzate all'efficientamento della partecipata, da realizzarsi anche mediante modifiche al perimetro delle attività affidate in linea con quelle previste nell'oggetto sociale", sono sostituiti dai seguenti (in grassetto le modifiche apportate):

“Ad esito delle valutazioni effettuate nell’ambito del più generale processo di riorganizzazione delle partecipazioni societarie e non, volto ad un processo organizzativo, virtuoso e coordinato, finalizzato a rendere omogenee, complementari e sinergiche le attività delle società strumentali appare opportuno procedere con azioni di razionalizzazione volte all’efficientamento della partecipata, anche, ove possibile, apportando modifiche al perimetro delle attività affidate, ampliando l’oggetto sociale, nel caso occorra, con attività strategiche e sinergiche rispetto a quelle già affidate, e prevedendo, se compatibile con la vigente normativa, acquisizioni di personale già in forza presso altre società partecipate laddove in esubero rispetto agli obiettivi delle stesse”;

i) a seguire si apportano le conseguenti modifiche al testo riportato nella successiva tabella di pag. 57 come segue (in grassetto le modifiche apportate):

DESCRIZIONE MODALITÀ DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
<p>Ad esito delle valutazioni effettuate nell’ambito del più generale processo di riorganizzazione delle partecipazioni societarie e non, volto ad un processo organizzativo, virtuoso e coordinato, finalizzato a rendere omogenee, complementari e sinergiche le attività delle società strumentali appare opportuno procedere con azioni di razionalizzazione volte all’efficientamento della partecipata, anche, ove possibile, apportando modifiche al perimetro delle attività affidate, ampliando l’oggetto sociale, nel caso occorra, con attività strategiche e sinergiche rispetto a quelle già affidate, e prevedendo, se compatibile con la vigente normativa, acquisizioni di personale già in forza presso altre società partecipate laddove in esubero rispetto agli obiettivi delle stesse. Termine previsto 31/12/2023.</p>

4. di dare indirizzo ad AMA S.p.A., ai fini della prospettata modifica organizzativa di cui in premessa e con gli obiettivi ivi richiamati, di fornire al Dipartimento Tutela Ambientale e al Dipartimento Partecipate entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione, un apposito documento che descriva in modo analitico tutte le attività legate ai servizi funebri e cimiteriali con evidenza delle risorse umane e strumentali dedicate e i relativi costi, ricavi e flussi finanziari associati, finalizzato alla creazione di una divisione operativa all'interno della società stessa, preposta in via esclusiva al servizio medesimo, con l'obiettivo di fornire all'Amministrazione i necessari elementi valutativi.

Ai sensi dell'art. 20 comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016 – TUSP, il presente provvedimento è trasmesso con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla Legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, alla struttura di cui all'articolo 15 del TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del TUSP.

(OMISSIS)

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata la Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità con 28 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione il Sindaco Roberto Gualtieri e i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Caudo, Celli, Ciani, Cicculli, Corbucci, Di Stefano, Ferraro, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Melito, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Quarzo, Rocca, Tempesta, Trabucco, Trombetti e Zannola.

La presente deliberazione assume il n. 136.

Infine l'Assemblea, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, a seguito di successiva votazione effettuata con sistema elettronico dichiara all'unanimità, con 27 voti favorevoli, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato alla votazione il Sindaco Roberto Gualtieri e i Consiglieri Alemanni, Amodeo, Angelucci, Baglio, Battaglia, Biolghini, Bonessio, Caudo, Celli, Ciani, Cicculli, Corbucci, Ferraro, Lancellotti, Luparelli, Marinone, Melito, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Quarzo, Rocca, Tempesta, Trabucco, Trombetti e Zannola.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

IL SEGRETARIO GENERALE
P.P. MILETI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE VICARIO
G. VIGGIANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 21 luglio 2023 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 4 agosto 2023.

Li, 21 luglio 2023

SEGRETARIATO GENERALE
Direzione Giunta e Assemblea Capitolina

IL DIRETTORE

F.to: L. Massimiani